

SCHEMA TECNICA

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17.

220/2020/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 220/2020/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra gli ulteriori orientamenti sulla regolazione del *servizio a tutele gradual*i e alle modalità di assegnazione dello stesso, al fine di garantire la continuità della fornitura alle *piccole imprese* connesse in bassa tensione (diverse dalle *microimprese*) che si troveranno senza fornitore a partire da gennaio 2021.

Il documento recepisce anche le novità normative introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. D.L. "milleproroghe") convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, tra le quali, il termine di rimozione della tutela di prezzo, previsto rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici.

Al riguardo, la regolazione del *servizio a tutele gradual*i destinato, a partire dall'1 gennaio 2022, alle *microimprese* e ai *clienti domestici* sarà oggetto di un successivo e distinto documento di consultazione dell'Autorità.

In particolare, il DCO 220/2020/R/eel (che segue il DCO 397/2019/R/eel) prospetta i seguenti orientamenti:

- **LINEA DI INTERVENTO A: orientamenti generali relativi al *servizio a tutele gradual*i per le piccole imprese (diverse dalla *microimprese*)**

L'assegnazione del *servizio a tutele gradual*i avverrà mediante procedure concorsuali, le quali costituiscono la modalità ordinaria di affidamento dei pubblici servizi, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia, nonché la modalità tipica di affidamento degli attuali servizi di ultima istanza (salvaguardia elettrica e FUI/default gas).

In ragione degli obiettivi di gradualità perseguiti dal D.L. milleproroghe, a decorrere dall'1 gennaio 2021 l'Autorità intende prevedere un'*assegnazione provvisoria* del servizio (pari al massimo a sei mesi) agli attuali esercenti la maggior tutela, che saranno tenuti a erogarlo alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità, secondo criteri tali da evitare repentine variazioni del prezzo applicato al cliente.

Decorso tale periodo di *assegnazione provvisoria*, subentreranno nell'erogazione del servizio gli esercenti selezionati tramite gara, dando luogo alla c.d. *assegnazione a regime*.

Le caratteristiche del servizio vengono distinte tra il periodo di assegnazione *provvisoria* e *a regime*, come segue:

1) requisiti di accesso al servizio a tutele graduali da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione

a) *Piccole imprese*.

Saranno considerate *piccole imprese* quelle che hanno i seguenti requisiti:

1. un numero di dipendenti tra 10 e 50;
2. un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo tra 2 e 10 milioni di euro;
3. titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione.

A partire dall'1 gennaio 2021, il *servizio a tutele gradual*i sarà attivato per tutte le *piccole imprese* che non risultino titolari di un contratto di fornitura sul libero mercato, incluse quindi quelle ancora servite in maggior tutela.

Al fine di individuare correttamente i clienti aventi diritto al servizio in questione è poi previsto il ricorso all'autocertificazione, sia con riferimento ai clienti che accedono al *servizio a tutele gradual*i dalla maggior tutela, sia nel caso di nuove attivazioni del servizio successive (ad esempio in seguito a risoluzione contrattuale di un cliente servito nel mercato libero).

b) *Microimprese*.

Saranno considerate *microimprese* quelle che cumulativamente rispettano i seguenti requisiti:

1. meno di 10 dipendenti;
2. un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
3. titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti con un livello di potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW.

Fino all'1 gennaio 2022, le *microimprese* rimaste senza fornitore potranno continuare a beneficiare del servizio di maggior tutela. Dopodiché, come sopra accennato, anche per le *microimprese* (e *clienti domestici*) il *servizio a tutele gradual*i verrà assegnato mediante gara (*assegnazione a regime*), secondo regole che saranno definite con successiva consultazione.

2) *assetto del servizio*

Il periodo di *assegnazione provvisoria* avrà inizio a gennaio 2021 e avrà una durata massima di 6 mesi (non potrà quindi eccedere fine giugno 2021): gli attuali esercenti la maggior tutela dovranno erogare la fornitura ai clienti senza un contratto di fornitura sul libero mercato, ubicati nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, approvvigionandosi direttamente da Acquirente unico.

Durante il periodo di *assegnazione a regime* l'Autorità intende attribuire agli esercenti che saranno selezionati tramite gara sia la funzione di approvvigionamento sia quella di commercializzazione ("modello 2" del DCO 397/2019), in analogia con l'attuale servizio di salvaguardia dei grandi clienti di energia elettrica. L'esercente potrà sottoscrivere direttamente il contratto di dispacciamento e di trasporto ovvero avvalersi a tal fine di un'impresa del gruppo in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto, con mandato unico, a condizione che tale soggetto si impegni a svolgere tale funzione per l'esercente che lo ha scelto per tutto il periodo di assegnazione del servizio.

3) *condizioni economiche del servizio*

L'Autorità prevede la seguente articolazione delle condizioni economiche:

a) Condizioni economiche applicate ai *clienti finali* del servizio.

1. Assegnazione *provvisoria* del servizio a tutele gradual

L'Autorità prevede che le condizioni economiche siano definite in linea con quelle del servizio di maggior tutela ma a differenza di quanto accade oggi, i costi di approvvigionamento saranno quantificati sulla base di prezzi a consuntivo che si formano nel mercato all'ingrosso: applicazione al cliente finale di un prezzo relativo alla materia energia (a copertura dei costi di approvvigionamento e dei costi di commercializzazione) con struttura uguale a quella di oggi:

✓ variabile (con riferimento ai corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento), con aggiornamenti periodici,

✓ indifferenziato al livello nazionale.

2. Assegnazione *a regime* del servizio a tutele gradual

L'Autorità prevede che le condizioni applicate al cliente siano allineate (con riferimento alla componente a copertura dei costi di commercializzazione) alle offerte economiche risultanti dalle procedure concorsuali: applicazione al cliente finale di un prezzo relativo alla materia energia:

✓ variabile, (con riferimento ai corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento) con aggiornamenti periodici nel corso dell'anno,

✓ che può essere (con riferimento ai costi di commercializzazione):

▪ OPZIONE A: un prezzo unico al livello nazionale (media ponderata dei prezzi di aggiudicazione),

▪ OPZIONE B: un prezzo differenziato tra aree territoriali pari al prezzo di aggiudicazione di ciascuna area.

In entrambe le opzioni indicate, ove il differenziale tra il prezzo risultante dalle gare e un valore base definito dall'Autorità sia positivo, è poi previsto un meccanismo di gradualità nell'applicazione di tale prezzo in base al quale, per i mesi da luglio a settembre 2021, il cliente finale pagherebbe il valore base aumentato del 70% del predetto differenziale e, per i mesi da ottobre 2021 in avanti, nel caso di implementazione dell'opzione A, un prezzo pari alla media ponderata dei prezzi di aggiudicazione, mentre in caso di implementazione dell'opzione B, il prezzo di aggiudicazione risultante in ciascuna area territoriale. In caso di differenziale negativo, il cliente pagherebbe il prezzo di aggiudicazione delle gare del servizio *a tutele gradual*i dall'1 luglio 2021.

b) Condizioni di remunerazione degli *esercenti* il servizio.

1. Assegnazione *provvisoria* del servizio a tutele gradualità:

L'Autorità prevede che eventuali differenze tra i costi e i ricavi relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica siano regolati in maniera del tutto analoga a quanto avviene oggi per il servizio di maggior tutela. Pertanto, sarà previsto un meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento sostenuti per erogare il *servizio a tutele gradualità* a cui parteciperanno tutti gli *esercenti* la maggior tutela. Dal punto di vista della commercializzazione, gli *esercenti* saranno remunerati con le componenti RCV in vigore per il servizio di maggior tutela.

2. Assegnazione *a regime* del servizio a tutele gradualità:

Oltre al prezzo applicato ai clienti del *servizio a tutele gradualità*, ciascun *esercente* il servizio riceverà una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara (parametro β), a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione (che copre la differenza tra i corrispettivi applicati e quanto offerto nell'ambito della procedura).

È previsto un meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili (analogo a quello della salvaguardia dei grandi clienti).

4) **condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali**

Le condizioni contrattuali applicate durante il periodo di assegnazione *provvisoria* saranno le medesime previste per l'assegnazione *a regime*.

Sono previste condizioni contrattuali in linea con quelle delle offerte PLACET con riferimento a:

1. modalità e tempistiche di fatturazione;
2. contenuto dei documenti di fatturazione;
3. pagamenti e rateizzazione;
4. qualità commerciale;
5. gestione morosità;
6. divieto d'inserimento di servizi aggiuntivi.

Sono poi previsti specifici obblighi informativi verso i clienti, relativi tra l'altro alla tipologia di servizio e ai motivi della sua attivazione, alle condizioni economiche applicate, alle modalità per cambiare fornitore e agli strumenti disponibili al cliente per scegliere offerte di mercato.

5) **obblighi di rendicontazione a carico degli esercenti**

Gli *esercenti* il *servizio a tutele gradualità* dovranno inviare periodicamente all'Autorità una serie di informazioni inerenti tale servizio, funzionali sia a monitorarne l'andamento sia all'operatività dei meccanismi di perequazione.

• **LINEA DI INTERVENTO B: modalità di assegnazione del servizio a tutele gradualità**

L'Autorità intende disegnare le procedure concorsuali e le relative regole di aggiudicazione cercando di contemperare l'obiettivo di selezionare operatori affidabili con quello di promuovere esiti di gara quanto più possibile concorrenziali (a beneficio dei clienti finali).

1) **Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali**

Potranno partecipare alle procedure concorsuali gli operatori sia del mercato libero che gli *esercenti* la maggior tutela in possesso dei seguenti requisiti minimi (fermo restando il soddisfacimento di eventuali requisiti più stringenti che dovessero essere previsti dal futuro decreto del MiSE relativo all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica):

a) di *partecipazione*:

1. solidità economica e finanziaria (es: regolarità pagamenti verso distributore e Terna);
2. di natura gestionale (es: adeguatezza forme societarie, onorabilità amministratori, ecc.);
3. di natura operativa (es: capacità di fornire una soglia minima clienti finali di energia elettrica aventi diritto al servizio di maggior tutela pari a 50.000);

b) di *permanenza*, ulteriori rispetto agli ordinari adempimenti contrattuali:

4. mantenimento regolarità dei pagamenti e versamento delle garanzie richieste (da Terna, e distributore).

2) Garanzie richieste ai partecipanti alle procedure concorsuali

L'Autorità intende confermare l'obbligo in capo ai partecipanti alle procedure concorsuali di prestare apposite garanzie (quali un deposito cauzionale, sotto forma di fideiussione bancaria) a tutela del corretto svolgimento delle gare e dell'esecuzione del servizio.

3) Informazioni da mettere a disposizione ai fini delle procedure concorsuali

Al fine di promuovere la massima partecipazione alle procedure concorsuali riducendo, per quanto possibile, il vantaggio informativo di cui attualmente godono gli esercenti la maggior tutela nelle aree da questi rifornite, l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti una serie di informazioni per ciascuna area territoriale tra cui:

1. il numero totale di punti di prelievo e relativi volumi annui (distinti tra clienti disalimentabili e non disalimentabili);
2. il consumo medio annuo dei POD senza trattamento orario;
3. la % POD con trattamento orario (e relativo profilo orario);
4. le informazioni sulla morosità dei clienti (*unpaid ratio* a 3, 6, 12 e 24 mesi, nonché le richieste di sospensione negli ultimi 24 mesi);
5. il numero di clienti con modalità pagamento automatico;
6. il numero di clienti con bolletta elettronica.

4) Aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradualità

Il servizio a tutele gradualità sarà assegnato distintamente per aree territoriali identificate dall'Autorità.

L'Autorità intende valutare due configurazioni alternative che mirano, in entrambi i casi, a individuare aree di dimensioni tali da promuovere la partecipazione alle gare di operatori con caratteristiche dimensionali diverse:

1. la *configurazione 1*, che individua 10 aree che raggruppano al loro interno zone tra di loro contigue geograficamente e con livelli di morosità, per quanto possibile, simili all'interno dell'area;
2. la *configurazione 2*, individua 8 aree quanto più simili tra di loro, sotto il profilo dimensionale (in termini di energia elettrica fornita e di numero di punti di prelievo) e del rischio morosità, ma costituite al loro interno da regioni non contigue geograficamente.

5) Criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti

L'Autorità intende ricorrere ad aste a doppio turno con aggiudicazione dell'area all'operatore che offre il prezzo più basso.

Più in dettaglio, la procedura consisterebbe in un primo *round* d'asta a busta chiusa (asta *sealed-bid*), in cui i partecipanti sarebbero chiamati a formulare un'offerta economica simultaneamente per tutte le aree territoriali in cui intendono competere.

Per tutte quelle aree territoriali nelle quali vengono presentate offerte da più di due partecipanti, si svolgerebbe, immediatamente dopo, un secondo turno a cui sarebbero ammessi unicamente i due operatori con l'offerta di valore più basso in esito al primo turno. Di converso, qualora alla prima sessione si presentassero solamente due partecipanti ovvero uno per determinate aree di assegnazione, la gara si concluderebbe con l'aggiudicazione al soggetto che ha formulato il prezzo più basso o l'unico prezzo (c.d. *price as bid*). In caso di parità del prezzo offerto, l'aggiudicazione è disposta mediante sorteggio.

Potrebbero essere stabiliti specifici "tetti" al prezzo offerto e sono previsti limiti al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo esercente.

6) Durata del periodo di assegnazione

L'Autorità intende disporre l'assegnazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese per un periodo di tre anni.

La durata è fissata in modo tale da contemperare le seguenti finalità:

1. garantire la copertura di eventuali investimenti necessari per la partecipazione al servizio,
2. prevenire il rischio di consolidamento di posizioni di vantaggio competitivo da parte degli assegnatari del servizio rispetto ai partecipanti di future procedure,

3. avere un tempo utile per vagliare il funzionamento delle procedure concorsuali ed apportare potenziali cambiamenti alle regole di aggiudicazione.

Tempistiche di attuazione

Le gare si svolgerebbero orientativamente nell'arco dei primi mesi del 2021, così da completare la procedura di affidamento in tempo per effettuare il trasferimento dei punti di prelievo oggetto d'asta dall'esercente la maggior tutela all'assegnatario del servizio e permetterne l'attivazione al più tardi dall'1 luglio 2021.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 24/07/ 2020.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento